

modo di sospensione dei pagamenti delle rate in parola. Il debito così risultante a carico degli Istituti case popolari dovrà essere ammortizzato nella residua durata del periodo di ammortamento dei mutui originari, con inizio dell'ammortamento a decorrere dalla data di cessazione della sospensione dei pagamenti delle rate ed alle stesse condizioni dei mutui originari

Considerato pertanto le disposizioni suddette sembrerebbe che la sistemazione proposta dell'Istituto case popolari di Roma meriti di essere presa in esame, in quanto essa:

a) consentirebbe di ottenere il realizzo immediato - ed il conseguente riimpiego in operazioni più redditizie per l'I. N. A. - della metà del debito arretrato dell'Ente mutuatario, per un ammontare di circa £ 4.500.000;

b) nel caso in cui non si arrivasse alla sistemazione in oggetto nel senso proposto, l'Ente mutuatario potrebbe invocare l'applicazione a suo favore delle cennate disposizioni di legge, senza il vantaggio per l'I. N. A. del l'immediato realizzo della somma di cui in a)...

Circa l'abbuono parziale degli interessi